CONSORZIO
INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI E
INTERVENTI SOCIALI
VALLE del TEVERE

COMUNI DI
Campagnano di Roma
Capena
Castelnuovo di Porto
Civitella San Paolo
Fiano Romano
Filacciano
Formello
Magliano Romano
Mazzano Romano
Morlupo
Nazzano
Ponzano Romano
Riano
Rignano Flaminio
Sacrofano
Sant'Oreste
Torrita Tiberina

REGOLAMENTO DEI CENTRI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITA'

-DISTRETTO RM4.4-

Approvato con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 58 del 18.12.2024

Piazza S. Lorenzo, 8 - 00060 Formello (RM) • c/o Comune di Formello
0690194606-607
presidente@consorziovalledeltevere.it • direttore@consorziovalledeltevere.it • ufficiodipiano@consorziovalledeltevere.it
info@pec.consorziovalledeltevere.it

ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA' DEI CENTRI DIURNI

I Centri Diurni, secondo quanto previsto dalla Legge 104/92, art. 8, dalla L.R. 41/2003 e dalla D.G.R. 1304/2004, si configurano come spazi appositamente strutturati e pertanto idonei a favorire il processo di crescita e d'integrazione sociale di persone con disabilità temporanea o permanente, fornendo valide occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i legami che l'individuo instaura con la comunità. Tali strutture hanno, pertanto, lo scopo di svolgere una funzione socio-educativa sul singolo individuo, mirata a recuperare le capacità fisiche ed intellettuali per migliorarne il livello di interrelazione e d'inserimento sociale. Inoltre, le attività sono rivolte a prevenire l'istituzionalizzazione, sostenendo la persona con disabilità e la sua famiglia ed offrendo un servizio concreto di sostegno al nucleo familiare.
A tal fine, i Centri Diurni prevedono:

- interventi integrati assistenziali educativi / rieducativi / abilitativi e riabilitativi;
- sostegno e coinvolgimento della famiglia nell'opera socio-educativa per evitare l'istituzionalizzazione della persona con disabilità;
- integrazione della persona con disabilità nell'ambiente sociale esterno.

Per realizzare tali finalità assicurano:

- Ospitalità diurna;
- Accudimento della persona;
- Somministrazione di pasti;
- Raccordo con i servizi sociali e sanitari territoriali;
- Attività mirate a:

  a) realizzare programmi individualizzati con obiettivi a breve e lungo termine, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari competenti;
  b) incrementare le capacità residue degli utenti allo scopo di raggiungere un sufficiente livello di autonomia personale;
  c) mantenere le capacità psichiche, sensoriali, motorie e manuali residue al fine di contrastare i processi involutivi;
  d) migliorare e sviluppare le competenze linguistiche, logico operative, critiche, estetiche, motorie e le abilità manuali;
  e) rafforzare l'identità individuale e di gruppo con osservazione e verifica delle dinamiche relazionali;
  f) aumentare il sentimento positivo di sé (percezione del proprio valore) come "soggetto attivo" nel mondo;
  g) migliorare le abilità relazionali e ridurre i comportamenti problematici;
  h) favorire l'integrazione sociale attraverso l'inserimento in percorsi di tipo lavorativo e/o formativo;
  i) creazione di programmi individualizzati con obiettivi a breve e lungo termine, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari competenti.

In particolare si prevedono:

- attività finalizzate all'acquisizione di abilità motorie, cognitive, espressive ed allo sviluppo delle capacità di relazione;
- attività finalizzate a promuovere l'autonomia e l'integrazione, attraverso la cura personale e degli ambienti, la gestione del denaro, l'esplorazione del territorio e la partecipazione alla vita culturale, formativa, ricreativa e di aggregazione culturale;
- attività espressive e di carattere artistico, teatrale e/o musicale finalizzate al rafforzamento della propria identità ed all'acquisizione di una sempre maggiore consapevolezza di sé.

Dove possibile, ogni attività è programmata e svolta coinvolgendo l'utente già dalla fase di preparazione e nel suo svolgimento, al fine di rinforzare la capacità di scelta e di partecipazione, che sono alla base dell'autonomia. La partecipazione ai vari laboratori e la composizione dei vari gruppi sono subordinate alla valutazione fatta dall'équipe del Centro sulla base degli elementi contenuti nel progetto di vita individualizzato e nel progetto educativo individuale, e sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del singolo progetto.
Per la realizzazione di tali finalità i Centri si avvalgono di attività occupazionali e socio-riabilitative, da organizzare mediante lavoro a piccoli gruppi che mettono l'utente in situazione di apprendimento specifico atto a favorire una crescita sul piano cognitivo, creativo e manuale.
Al tempo stesso tali attività devono rappresentare i canali attraverso i quali si instaurano o si consolidano rapporti interrelazionali sia dentro la struttura (nel rapporto con i compagni, operatori, ecc.), sia all'esterno di essa.
Particolare risalto deve essere pertanto dato a quelle attività che possono rappresentare idonea premessa per un inserimento sociale nella comunità. Per il raggiungimento di tali obiettivi i Centri potranno avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e del terzo settore, delle strutture sociali, culturali e ricreative presenti sul Distretto. Il servizio di trasporto da e per il Centro è garantito secondo le modalità previste dal regolamento di trasporto. Si potrà prevedere, in alcuni casi, la possibilità di lavorare anche sull'accesso in autonomia al centro stesso o in un punto d'incontro concordato, sulla base del progetto individualizzato.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELL' UTENZA

Ai Centri diurni per persone con disabilità, sono ammessi, con le procedure di cui all'art.11 del presente Regolamento, coloro che siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) Certificazione ai sensi della L.104/92 art. 3 comma 1, oppure, comma 3 e ss.mm.ii. In alternativa può essere prodotta la Certificazione di invalidità civile al 100% ai sensi dell'art.20 L.102/09.
b) Età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 65 anni;
c) Residenza nel Distretto socio-sanitario RM4.4.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E FUNZIONAMENTO - CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEGLI AMBIENTI

Il Centro Diurno deve essere in possesso di regolare autorizzazione all'apertura e al funzionamento così come previsto dalla normativa vigente; deve essere ubicato, di norma, nei centri urbani che

consentano agli ospiti un facile contatto con l'ambiente sociale ed un agevole accesso ai servizi del territorio. Le strutture adibite a Centri Diurni per persone con disabilità devono osservare ogni disposizione prevista dalla normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, tipologia di costruzione, barriere architettoniche, sicurezza antincendio, impianti elettrici e di approvvigionamento idrico, illuminazione interna ed esterna, smaltimento dei rifiuti, igiene e sicurezza sul luogo del lavoro e quant'altro imposto da leggi statali, regionali e regolamenti comunali in relazione a questo tipo di edificio. La struttura deve consentire all'utente, che vi soggiorna per buona parte della giornata, di usufruire dei seguenti spazi diversificati:

- locali polifunzionali: sono previsti più spazi separati in base alle attività di laboratorio che si svolgono nel Centro. Ogni spazio è strutturato in modo da accogliere agevolmente le persone che svolgono tale attività;
- locale di aggregazione: sono previsti spazi nei quali socializzare e spazi riservati che consentano lo svolgimento di attività individuali;
- spazi per gli operatori, dove svolgere anche i colloqui con le famiglie;
- servizi igienici: sono previsti almeno due servizi igienici, uno dei quali attrezzato per la non autosufficienza.

Il numero massimo di utenti che i Centri potranno accogliere sarà determinato dall'indicazione della Asl in sede di rilascio dell'Autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei Centri, ad oggi 80 utenti, di competenza di ciascun Comune dove insistono i centri stessi.
Il servizio, attualmente, è erogato a favore di n. 48 utenti full-time equivalent.
I Centri potranno ospitare ulteriori utenti fino al raggiungimento del numero massimo consentito dalle autorizzazioni, a condizione che gli utenti stessi siano accompagnati dai propri operatori e senza costi aggiuntivi a valere sul servizio relativi al trasporto, alla somministrazione dei pasti, etc.

ART. 4 - LE ATTIVITA' DEI CENTRI DIURNI

Le attività programmate dal centro dovranno essere mirate alla realizzazione delle attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento. Esse dovranno essere distinte in:

4.1 ATTIVITA' INTERNE AI CENTRI

Il programma di attività proposte dal Centro dovrà tener conto delle necessità e indicazioni che emergono dai singoli progetti individuali stabiliti per gli utenti dall'équipe socio-sanitaria.
Ne consegue che vari interventi dovranno essere rivolti a piccoli gruppi di utenti. A fianco di attività di socializzazione, intesa come creazione di rapporti interrelazionali e comunicativi sempre più complessi, dovranno essere promosse azioni mirate all'autonomia del soggetto.
I Centri potranno pertanto avvalersi di una pluralità di laboratori finalizzati a stimolare l'individuo, le sue abilità e potenzialità. Ciò potrà permettere l'instaurarsi di rapporti di comunicazione e scambi di esperienze con l'esterno.

4.2 ATTIVITA' PROIETTATE ALL'ESTERNO

I Centri potranno promuovere interventi in ambito territoriale, quali ad esempio:

- incontri periodici per sensibilizzare la comunità locale sulle specifiche problematiche della disabilità;
- mostre e/o ogni altro tipo di manifestazione per far conoscere le attività svolte all'interno del Centro;
- educazione alla fruizione di strutture e servizi presenti sul territorio;
- inserimento degli utenti in iniziative culturali, sportive, di tempo libero del territorio;
- organizzazione di uscite giornaliere rivolte a piccoli gruppi di utenti, in diversi periodi dell'anno, per rendere maggiormente autonomi i partecipanti nella gestione e programmazione del tempo libero.

Gli Operatori del Centro Diurno sono tenuti a collaborare con i Servizi Territoriali e le comunità al fine di strutturare eventuali progetti di inserimento degli utenti in occasioni di socializzazione di tipo ricreativo, culturale e sportivo organizzate nel contesto cittadino e promuovere la partecipazione degli utenti a dette iniziative.
La programmazione delle attività deve risultare come l'insieme delle interazioni tra il servizio e le esigenze dell'utenza. Pertanto deve lasciare spazio alle proposte degli utenti, delle loro famiglie, delle associazioni, del territorio, le cui esigenze e bisogni devono essere considerate e valutate in sede di programmazione, nonché in sede di organizzazione operativa delle stesse.

ART. 5 – ORARI E TEMPI DI APERTURA DEL CENTRO

Il Centro è aperto di norma per 11 mesi l'anno con eccezione delle festività civili, religiose ed eventuali brevi periodi concordati e autorizzati congiuntamente dall'Ufficio di Piano e dalla ASL. Il Centro dovrà garantire un'apertura settimanale dal lunedì al venerdì un orario di almeno; l'orario di apertura del servizio non è prefissato e rigido, ma viene condiviso con il fornitore, i genitori e gli utenti ed articolato sulla base delle attività previste nei singoli progetti educativi; può interessare anche fascia orarie diverse per lo svolgimento di particolari iniziative. I giorni di frequentazione di ogni utente saranno stabiliti e valutati dall'UVMD, tenendo conto degli obiettivi del P.E.I., di aspetti sociosanitari delle persone e dei servizi attivi, nell'ottica del più ampio progetto individualizzato e del budget di salute.

ART. 6 COMITATO TECNICO DEI CENTRI DIURNI

È istituito un Comitato Tecnico dei Centri Diurni per persone con disabilità composto dai seguenti soggetti:

- Responsabili dei Centri (in numero variabile in accordo con il numero dei Centri attivi);
- Rappresentanti delle famiglie degli utenti dei Centri (in numero variabile in accordo con il numero dei Centri attivi);
- 1 Rappresentante della/e Cooperativa/e che gestisce i Centri;
- 1 Coordinatore dei Centri;
- 1 Rappresentante delle Associazioni attive nel Distretto nel settore della disabilità;

- 1 Referente dell'Ufficio di piano.

Attività proprie del Comitato: il Comitato Tecnico esprime pareri e formula proposte in ordine agli aspetti gestionali e organizzativi del Centro Diurno. Spetta inoltre al Comitato:

- Coinvolgere e sensibilizzare le forze politiche e la comunità locale alle esigenze delle persone con disabilità e loro famiglie;
- Richiedere periodicamente gli elementi conoscitivi sull'andamento del servizio;
- Formulare proposte per migliorare la gestione del servizio;

I componenti del Comitato Tecnico possono farsi rappresentare da altro soggetto competente a mezzo delega scritta. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati altri soggetti in relazione a specifiche tematiche da affrontare.
Il Comitato si riunisce di norma almeno due volte all'anno ed è presieduto dal Referente dell'Ufficio di Piano. La convocazione con l'ordine del giorno è disposta su iniziativa del Presidente o ogni qualvolta venga richiesto da uno o più membri del Comitato.

ART. 7 - IL PERSONALE

Il rapporto personale/utente è garantito secondo gli standard minimi definiti dalle normative regionali e nazionali in materia. È inoltre prevista la figura di un Responsabile per ogni Centro Diurno.

Nello specifico dovranno comunque essere assicurati:

- l'organizzazione e la gestione del servizio;
- i rapporti con i servizi, le risorse, gli enti e le agenzie del territorio;
- la nomina di un Responsabile del Centro Diurno, operatore qualificato con comprovata esperienza nel campo della disabilità, con qualifica di Psicologo, Assistente Sociale, o Educatore Professionale;
- la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per ogni utente.

Nell'espletamento del proprio lavoro, gli **Educatori Professionali** dovranno:

- assicurare la programmazione, la gestione e la verifica degli interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in carico;
- garantire la progettazione educativa, la gestione e la verifica della propria attività professionale in modo coordinato con il gruppo di lavoro, con le altre figure professionali, con altre strutture e altri servizi territoriali;
- partecipare agli incontri formativi e di aggiornamento e/o supervisione individuati dal Responsabile;
- comprendere le esigenze e le aspettative dell'utente;
- saper rilevare i bisogni;
- rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del piano di lavoro;
- rispettare il segreto di ufficio evitando di divulgare, in ambito esterno al servizio,

notizie e fatti inerenti il proprio intervento.

Nell'espletamento del proprio lavoro, gli **Operatori socio-sanitario (OSS)**, in relazione alla normativa regionale sull'assistenza, dovranno assicurare l'assistenza dell'utente nelle sue esigenze quotidiane, quali cura nell'igiene personale, alimentazione, abbigliamento, sostegno alla mobilità e nelle altre attività del Centro Diurno.

Agli operatori di cui sopra possono affiancarsi **altre figure professionali** in relazione alle attività da realizzare: psicologi, infermieri, animatori socio/culturali, operatori psico/sociali e artigiani esperti o maestri d'arte per la conduzione dei vari laboratori.

All'interno del Centro possono operare **volontari** debitamente formati, anche del Servizio Civile Nazionale. Possono essere previsti, altresì, tirocini formativi per laureandi o di studenti di scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo psico/socio/pedagogiche ed OSS, previa autorizzazione del Responsabile del Centro.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE DEL CENTRO DIURNO

Presso il Centro Diurno si dovrà tenere la seguente documentazione:

- Registro giornaliero delle presenze degli utenti;
- Registro giornaliero degli operatori con indicazione dei turni di lavoro e degli orari;
- Cartelle personali degli utenti contenenti:
  a) scheda anagrafica;
  b) P.E.I.;
  c) certificazione del M.M.G. per l'assunzione dei farmaci indicante: il nome del farmaco, la dose prescritta, l'orario di somministrazione e la durata della prescrizione.
- Programma del Centro, comprensivo di attività ed orari;
- Regolamento interno;
- Tabella dietetica approvata dagli Organi competenti dell'Azienda ASL da tenere visibilmente esposta;
- Documentazioni inerenti alle ammissioni e alle dimissioni degli utenti;
- Polizze assicurative;
- Ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria e amministrativo-contabile.

ART. 9 - REGOLAMENTO INTERNO

Il Centro Diurno deve possedere un proprio "Regolamento interno", che deve indicare in particolare:

- attività proposte e servizi erogati;
- orari di apertura e orari di svolgimento delle diverse attività;
- dotazione organica del personale impiegato per le attività e i servizi erogati con compiti e

responsabilità di ciascuna figura;
- procedure di ammissione e di dimissione;
- orario e modalità di entrata/uscita dei familiari;
- procedure di organizzazione dei colloqui con le famiglie;
- regolamentazione delle assenze.

Agli Utenti, ai loro caregiver e/o ai tutori legali deve essere consentito di conoscere il regolamento vigente nella Struttura, di individuare agevolmente il personale che opera al Centro mediante cartellini di identificazione con nome, cognome e qualifica, di rivolgere al Responsabile del Centro proposte per il buon funzionamento del medesimo, di avanzare eventuali reclami con l'obbligo di ottenere risposta.

ART. 10 – AMMISSIONI AL CENTRO DIURNO

L'ammissione al Centro è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti all'art. 2 del presente Regolamento.
La richiesta di inserimento viene presentata dall'utente stesso, oppure dal suo Caregiver, oppure dal Tutore Legale o Amministratore di Sostegno, al Servizio Sociale del Comune di residenza con l'utilizzo di un modulo specifico (Allegato A) e corredata dalla documentazione di seguito riportata:

1. documento d'identità del beneficiario;
2. documento d'identità del richiedente (Caregiver, Tutore Legale o Amministratore di Sostegno), qualora diverso dal beneficiario;
3. decreto di nomina del Tutore Legale o dell'Amministratore di Sostegno, qualora presente;
4. certificazione ai sensi della L.104/92 e/o certificazione di invalidità civile al 100% ai sensi dell'art.20 L.102/09;
5. certificato medico specialistico del medico di medicina generale o dello specialista del SSN che ha in cura l'utente, che riporti la diagnosi dettagliata e il piano terapeutico aggiornato a 12 (dodici) mesi.

Il Servizio Sociale del Comune di residenza valuta la completezza della domanda e invia all'Ufficio di Piano tutta la documentazione relativa alla domanda di ammissione. L'Ufficio di Piano trasmette la documentazione all'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) che, unitamente al Coordinatore del servizio di cui trattasi e a tutti gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nel progetto di vita del beneficiario, ha il compito di analizzare la documentazione e valutare l'idoneità degli utenti all'ammissione ai Centri diurni. L'UVMD propone le modalità di fruizione del servizio, in considerazione di aspetti sociosanitari e del più ampio progetto di vita in favore del beneficiario e della famiglia, modalità che saranno confermate o modificate a seguito dell'esito del periodo di inserimento, che di norma ha la durata di 30 giorni. All'esito della valutazione dell'U.V.M.D. viene redatto un verbale, che sarà poi trasmesso all'Ufficio di Piano. Laddove l'U.V.M.D. esprima parere favorevole, si procederà all'inserimento in prova dell'utente al Centro Diurno, oppure in caso di mancata disponibilità di posti, all'inserimento in lista d'attesa.
Il Servizio sociale, unitamente al Coordinatore del servizio, concorderà con l'utente e la sua famiglia le modalità e i tempi di inserimento.

Al termine del periodo di inserimento, il Responsabile e l'equipe del Centro Diurno invieranno all'Ufficio di Piano e al Servizio Sociale di competenza una relazione sull'andamento di tale inserimento corredata dal proprio parere, confermando o meno quanto proposto dall'UVMD. Qualora non venisse confermato quanto proposto in fase iniziale, il Servizio Sociale dovrà riconvocare l'UVMD per la rivalutazione delle modalità di fruizione del servizio.
La valutazione o rivalutazione a cura dell'UVMD, sia relativamente alle modalità di accesso che all'idoneità al servizio, potrà essere richiesta dal Servizio Sociale di competenza, dal beneficiario e/o dalla famiglia ogniqualvolta lo si ritenga necessario, rispetto a variazioni o modifiche che possono intercorrere nel tempo nella vita degli utenti.

L'inserimento in prova durerà di norma 30 giorni, con una frequenza minima di 3 giorni a settimana. Solo in casi particolari, l'inserimento in prova potrà essere protratto per ulteriori 30 giorni.

ART. 11 - VERIFICHE

La gestione dei Centri Diurni è soggetta a due tipi di verifica:

1. Verifica di **funzionamento**: il Coordinatore dei Centri Diurni invia all'Ufficio di Piano una relazione trimestrale dettagliata sull'andamento del servizio, contenente: fogli di presenza degli utenti e degli operatori, gestione del trasporto degli utenti (n. utenti che hanno usufruito del servizio e tratte di viaggio), attività svolte dai singoli utenti, eventuali problematiche o difformità rispetto alla programmazione delle attività, ogni altra informazione che si ritenga opportuna.
2. Verifica dei **Piani Educativi Individualizzati** (P.E.I.): il Responsabile di ogni Centro Diurno invia periodicamente (ogni 6 mesi) al Servizio Sociale del Comune di residenza dell'utente una valutazione del percorso evolutivo tramite l'aggiornamento della scheda contenente obiettivi, strumenti, tempi, verifiche, ecc.

ART. 12 - DIMISSIONI

Le dimissioni dal Centro potranno avvenire per i seguenti motivi:

- raggiungimento dei limiti d'età (65 anni);
- realizzazione del progetto individuale e reperimento di altre opportunità di integrazione;
- rinuncia scritta dell'utente e/o della famiglia all'inserimento al Centro. Tale rinuncia dovrà essere fatta al Comune di residenza dell'utente e all'Ufficio di Piano;
- prolungate ed ingiustificate assenze dell'utente (almeno 90 giorni annuali di apertura del Centro)
- accertamento da parte della U.V.M.D. dell'inadeguatezza del Centro alle necessità dell'utente, anche sulla base della documentazione clinica specialistica;
- mancato rispetto del pagamento per più di tre mesi di specifici servizi a seguito di eventuali accordi con l'Ente gestore.

In ogni caso, al momento della dimissione, dovrà essere redatta una relazione da parte del Responsabile del Centro che rimarrà agli atti dell'Ufficio di Piano.
Ogni anno è prevista la ricognizione del possesso di tutti i requisiti richiesti per poter essere riconfermati al Centro.

ART. 13 - REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSENZE

Al fine di garantire il corretto funzionamento dei Centri Diurni, gli utenti sono tenuti a comunicare con tempestività, anche telefonicamente, la loro assenza, la durata presunta e le motivazioni.
Qualora l'assenza superi 30 giorni consecutivi, il Coordinatore del Centri potrà promuovere un incontro di verifica finalizzato alla valutazione della continuità e dell'appropriatezza del progetto in corso con i referenti.
Qualora un utente manifestasse malessere all'interno del Centro, gli operatori avviseranno la famiglia che provvederà tempestivamente a prelevare il proprio familiare.
Il rientro in seguito ad assenza per malattia, ed in particolare in seguito ad allontanamento dal Centro per malessere, deve essere autorizzato tramite certificazione medica d'"idoneità al rientro nelle attività di gruppo".

ART. 14 – LISTA DI ATTESA - GRADUATORIA DI AMMISSIONE

La lista di attesa per gli inserimenti nei Centri Diurni per persone con disabilità viene elaborata in relazione alla data di protocollo dell'Ufficio di Piano.
Inserimento Prioritario: l'Ufficio di Piano formula e aggiorna periodicamente la graduatoria di ammissione degli utenti e può concedere l'inserimento prioritario in caso di motivata e dettagliata relazione da parte del Servizio Sociale.

ART. 15 - ASSICURAZIONI

Ogni Centro dovrà provvedere alle assicurazioni di legge a favore degli utenti ivi inseriti, compresa la responsabilità civile per danni verso terzi e operatori.